



CIRCOLARE N. 11 Roma, 23 MAR. 2001 20

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

A TUTTI GLI UFFICI
ED ISTITUTI CENTRALI
E PERIFERICI
LORO SEDI

IV^a sett. I^o

Divisione
Prot. N. 31004 Allegato 2
46-01.00

Risposta al Foglio del
Dir. Sez. N. 2

OGGETTO: Rilevazione assenze del personale in servizio effettivo nell'anno 2000-
Tabella 7-

ALL'UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
c/o IL MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
SEDE

Si fa seguito alla circolare n. 29 del 7 marzo 2001, prot. 2478, di pari oggetto.

Nelle more della trasmissione da parte di codesti Uffici ed Istituti dei dati richiesti da riportare sulla tab. 7 è stata resa disponibile via INTERNET dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E - Dipartimento R.G.S. - I.G.O.P. - la tabella 7 nella versione adeguata alla rilevazione concernente l'anno 2000, allegata alla circolare n. 9 del 16 febbraio 2001, non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli Uffici ed Istituti in indirizzo sono pertanto pregati di riportare i dati eventualmente già trasmessi o ancora da trasmettere **su tale nuova tabella**, di cui si allega la copia con le relative istruzioni per la compilazione.

Tale adempimento si rende necessario per rendere possibile l'elaborazione informatica dei dati parziali da unificare nella tabella unica nazionale entro i tempi ristretti entro i quali deve essere resa ai competenti organi.

Con l'occasione, avendo presenti alcuni quesiti rivolti alla scrivente Divisione, si precisa quanto segue:

- a) il punto 4 della circolare n.29/2001 **non riguarda le ferie;**
- b) la festività del Santo Patrono **non va considerata di per sé assenza, ma va computata tra le assenze**, giusta sopracitato punto 4 della circolare n. 29/2001, **se ricompresa in periodi continuativi.**

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott.ssa Maria ROBERTI)

Rob

ROB/at

TABELLA DI COMPARAZIONE TRA VECCHIE E NUOVE TIPOLOGIE DI ASSENZE

FERIE	PERMESSI RETRIBUITI	ASSENZE PER MALATTIA	SCIOPERO	ALTRE ASSENZE
Ex congedo ordinario	ex congedi straordinari per esami	ex congedi straordinari per malattia		Aspettativa e permessi sindacali
Festività soppresse	ex congedi straordinari per lutto	ex aspettativa per infortunio sul lavoro e malattie dovute per cause di servizio		Sanzioni e procedimenti disciplinari
	ex congedi straordinari per gravi motivi	Ex aspettativa per infermità		Aspettativa senza assegni
	Astensione facoltativa e obbligatoria L.1204/71 - L.9.12.77, n.303			Servizio militare
	Altre assenze (es. elezioni; donazione di sangue; testimonianze)			Congedi per la formazione (L. n.53/2000)
	Congedi personali (legge 53/2000)			

Inoltre si precisa che:

1. Le festività soppresse vanno rilevate nella colonna "ferie" di tabella 7;
2. le ore di assenza per permessi sindacali e per scioperi vanno rapportate a giorni considerando la giornata lavorativa di 6 ore o di 7 ore e 12 minuti a seconda dell'articolazione su 6 o 5 giorni lavorativi dell'orario di servizio settimanale. Qualora dal conteggio annuale risultino eccedenze di ore pari o superiori a 3 (o 3 ore e 36 minuti per la settimana lavorativa di 5 giorni) l'assenza va arrotondata ad 1 giorno. Le ore di assenze inferiori a 3 non vanno indicate;
3. i permessi di cui all'art.3 del D.P.R.395/88 (150 ore per diritto allo studio), le assenze per aspettativa e permessi sindacali retribuite e non retribuite vanno tutte rilevate nella colonna "altre assenze" di tabella 7;
4. nei permessi retribuiti vanno indicate tutte le assenze retribuite anche parzialmente; come l'astensione anticipata per maternità, la riduzione oraria per allattamento (ricondata a giorni), l'astensione facoltativa (ex art. 7, 1° comma L.1204/71), l'assenza dei primi trenta giorni per malattia dei figli inferiori a tre anni, l'assistenza agli handicappati (L.5.2.92, n.104) e congedi personali previsti dalla L.8.3.2000, n.53;
5. le ferie da conteggiare sono quelle effettivamente godute nell'anno di rilevazione anche se si riferiscono ad anni precedenti;
6. le assenze per malattia vanno rilevate sempre nella stessa colonna, indipendentemente dal fatto che siano o meno retribuite;

7. i riposi compensativi, per ore di straordinario non retribuite, non vanno rilevati come assenze;
8. i congedi per la formazione previsti dalla L.53/2000 vanno rilevati nella colonna altre assenze.